



CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

IN QUESTO NUMERO

**MAGISTRATI E AVVOCATI:
UN DIALOGO NECESSARIO
NELLA PROSPETTIVA
DELLA RIFORMA DI
LUCIANO VIOLANTE |
PROCESSO E CRONACA
GIUDIZIARIA: INTERVISTA
A MATTIA FELTRI |
INFORMAZIONE
GIUDIZIARIA: TRA ANTICHE
DISTORSIONI E NUOVE
SENSIBILITÀ DEL
LEGISLATORE DI
GIOVANNI D'ALESSANDRO**



PROCESSI PARALLELI



EDITORIALI

**DICHIARAZIONI DI
APERTURA DEL
CONGRESSO UCPI ROMA 2021
VINCENZO COMI**

**CIRCO MEDIATICO GIUDIZIARIO
DA SOULEZ LARIVIERE
A ITALIA 2021
NULLA È CAMBIATO (O QUASI)
GIUSEPPE BELCASTRO**

settembre 2021

In questo numero



Informazione e processo penale: storia di scopi traditi.

L'editoriale

di *Giuseppe Belcastro*

Apertura dei lavori del XVIII congresso di UCPI.

di *Vincenzo Comi*

Rinascita Scott: rinascerà la presunzione di non colpevolezza?

di *Francesca Malgieri Proietti e Aldo Areddu*

Mattia Feltri: sul rapporto tra processo e cronaca giudiziaria.

L'intervista

di *Francesca Ieradi*

Avvocato e informazione: la porta stretta.

di *Tommaso Politi*

Informazione giudiziaria: tra antiche distorsioni e nuove sensibilità del legislatore.

di *Fabio Viglione*

L'urlo e il furore

di *Giorgio Colangeli*

Presunzione d'innocenza e divulgazione di notizie giudiziarie

di *Giovanni D'Alessandro*

Riflessioni sul processo mediatico e sulla riforma del processo penale.

di *Albertina Pepe*

Magistrati e avvocati: dialogo tra responsabilità, nella prospettiva della riforma del processo penale.

di *Luciano Violante*

Giustizia o pregiudizio: diritto di cronaca vs. diritto di difesa.

di *Gianluca Filice*

Informazione e processo penale: storia di scopi traditi.

L'editoriale

di **Giuseppe Belcastro**

“Quando l'opinione pubblica appare divisa su un qualche clamoroso caso giudiziario – divisa in innocentisti e colpevolisti – in effetti la divisione non avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore, ma per impressioni di simpatia o antipatia. Come uno scommettere su una partita di calcio o su una corsa di cavalli.»


Così, nel 1987, Leonardo Sciascia, dalle colonne de *El País*, sintetizzava tutta la questione, da un'angolazione assai promettente, descriveva quello che accade nella collettività e, dunque, fuori dal contesto in cui si deve per davvero decidere, quando questa venga travolta da informazioni di cui non è in grado di valutare a pieno la conducente e che, per sovrammercato, le vengono propinate in maniera nient'affatto obbiettiva.

Queste stesse parole mi avevano già in passato stimolato ad osservare qualcosa, che qui in parte ripropongo, su alcuni degli effetti concreti di questa straripante piena informativa, rimarcando, al contempo, la indiscutibile necessità che l'informazione comunque s'occupi del processo penale.

Non guasta mai infatti ribadire, sotto quest'ultimo profilo, che nel sistema degli equilibri democratici disegnato dalla Costituzione, è necessario che il cittadino che delega potestà allo stato sia messo nella condizione di verificare se e come quella potestà venga esercitata. Non fa eccezione la giurisdizione.

Però la verifica, un tempo affidata in larga

parte alla presenza diretta nei luoghi della giustizia (le aule), durante la effettiva



celebrazione di quell'esercizio (il processo), da parte di chi ne avesse interesse (il cittadino o il cronista), è invece oggi affidata ad una mediazione diffusa, quella dei mass

media.

La struttura del villaggio globale rende, così, istantanea la divulgazione di informazioni, sopravanzate dalla loro stessa velocità di trasmissione; insomma, non importa tanto ciò che si racconta, quanto il fatto che lo si racconti per primi.

L'attenzione e il racconto puntano allora direttamente sulla prima cosa disponibile: le indagini, fase pre-processuale incondizionatamente governata dalla parte che accusa.

Ma se chiediamo di un fatto a chi rispetto ad esso ha un preciso (e legittimo) interesse ne otterremo assai probabilmente una narrazione che a quell'interesse è consentanea. Un'imperfetta competenza tecnica del narratore sull'argomento fa, a volte, il resto del lavoro.

Dunque, si comprende agevolmente perché la narrazione della vicenda giudiziaria

focalizzata sull'indagine restituisca ineluttabilmente l'idea che ogni indagato sia in realtà un colpevole.

E questo immette nel profilo degli effetti, che una parola più di altre scolpisce: distorsione.

Perché, se l'indagato è un colpevole, tutto ciò che segue cronologicamente all'indagine non serve più. Il processo, insomma, da luogo di effettivo esercizio della giurisdizione, diventa inutile orpello, buono nella migliore delle ipotesi a confermare quanto già si sapeva dall'inizio.

Il controllo collettivo sull'esercizio della funzione, insomma, nutrito da una narrazione precoce, parziale e a volte di scarsa qualità, non solo perde il suo scopo, ma rischia persino – per una intuibile eterogenesi dei fini – di corrompere dall'interno la funzione stessa cui è rivolto.

Questa temperie culturale legittima perfettamente le istanze comunitarie, tese a preservare il cardine del sistema, costituito dalla non colpevolezza originaria dei consociati. Istanze che, sebbene comprensibile, ma non giustificabile ritardo, anche l'ordinamento italiano ha infine recepito.

Le riflessioni, a partire da qui, sono mille e alcune di queste, speriamo con qualche utilità, abbiamo provato a condensare nelle prossime pagine, impagabilmente arricchite, peraltro, dai contributi del Presidente Violante, di Mattia Feltri e del prof. D'Alessandro, ai quali va il mio più sincero ringraziamento.

Apertura dei lavori del XVIII congresso di UCPI.

di **Vincenzo Comi**

Il 24 settembre 2021, dopo un anno di pausa imposta dalla crisi pandemica, sono incominciati i lavori del XVIII Congresso ordinario di UCPI. Vincenzo Comi, in qualità di Presidente della Camera penale ospitante, ha aperto i lavori.

Vi riproponiamo il suo intervento di apertura.

Ho l'onore oggi – nella mia qualità di presidente della Camera Penale di Roma – di aprire i lavori del diciottesimo congresso ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Cambiare la Giustizia, Cambiare il Paese: le proposte dell'avvocatura penale per una nuova stagione delle garanzie è il titolo evocativo di questo congresso, ritardato nei tempi a causa della drammatica emergenza sanitaria.

Abbiamo tutti il forte desiderio di ripartire con rinnovato entusiasmo ed è una grande emozione incontrare finalmente in presenza tante amiche e amici a cui rivolgo il saluto di benvenuti a ROMA.

Saluto gli ospiti e le autorità che ringrazio per la loro presenza.

Ringrazio gli amici della Camera Penale di Roma per il contributo organizzativo - frenetico a volte in questi giorni - ma entusiasmante.

Come ho più volte sottolineato è un privilegio rappresentare gli avvocati



penalisti romani, una camera penale forte di una storia importante, una camera penale viva che ha notevolmente contribuito a fare la storia dell'Unione delle Camere Penali Italiane che nel 2020 ha festeggiato i primi 60 anni di vita.

Dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria che ci ha impedito gli incontri e le iniziative di presenza, abbiamo avuto una richiesta di partecipazione straordinaria limitata purtroppo dalle norme anti COVID. Tantissimi colleghi seguiranno in diretta streaming i lavori grazie al canale Camere Penali TV e a Radio Radicale.

Abbiamo avuto l'adesione di un numero elevato di rappresentanti politici e delle istituzioni, abbiamo la presenza dei massimi esponenti dell'accademia e della Ministra Prof.ssa Cartabia. Avremo il piacere di ospitare il ministro della Giustizia Francese. A loro rivolgo il mio saluto e il ringraziamento per la partecipazione.

Veniamo da un periodo che ci ha messo a dura prova durante il quale non sono mancati gli attacchi della politica alle garanzie difensive.

Abbiamo scongiurato il pericolo del processo da remoto e dobbiamo andare avanti su questa linea con la massima fermezza e continuando ad essere protagonisti del dibattito politico.

Ai nastri di partenza ora c'è la riforma della giustizia penale che sarà al centro del nostro dibattito e che ci chiama necessariamente a un doppio metodo di analisi.

Se alcuni istituti introdotti suscitano perplessità di natura tecnico giuridica che non va trascurata, non possiamo però prescindere da una analisi che tenga conto della situazione politica esistente oggi.

Abbiamo vissuto una fase di medio evo culturale che aveva partorito in rapida successione la legge spazza corrotti, la legge sulla legittima difesa e infine il "capolavoro" della riforma Bonafede sulla prescrizione.

Oggi constatiamo una prospettiva diversa e grazie al nostro impegno forte e concreto con astensioni fino alla maratona oratoria di piazza Cavour siamo stati protagonisti di una inversione di tendenza che ha portato il Parlamento (con al governo la stessa forza politica che ha approvato la norma Bonafede) a ritornare sui suoi passi e all'abrogazione di quella legge indecente.

L'UCPI si troverà impegnata in gravose sfide e insidie da affrontare quotidianamente per garantire i diritti dei cittadini coinvolti nel processo penale ed è importante che venga fuori tutta la forza politica della nostra associazione.

Siamo forti nei valori e nella rappresentatività.

Siamo altrettanto forti nell'entusiasmo e nell'impegno che si coglie nelle singole camere penali territoriali.

Tanti giovani si avvicinano. E' sintomo di grande vitalità di una associazione che si

rinnova anche a livello generazionale nei suoi organi direttivi territoriali. E' improcrastinabile una riforma dell'ordinamento giudiziario e abbiamo sul tavolo la proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri che rappresenta la più importante sfida per una riforma definitiva del nostro sistema. La separazione è la preconditione necessaria per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del giudice penale senza questa il rischio della sua subalternità all'accusa è concreto e reale come acutamente osservato dal presidente Cassese. Il processo penale muore senza un giudice imparziale, vive con un giudice equidistante e indipendente dalle parti come certifica la sentenza pronunciata ieri in un'aula di giustizia palermitana.

Dobbiamo però pensare anche a una organizzazione giudiziaria efficiente nel rispetto di una proporzionalità di dimensioni che fino ad oggi è stata sottovalutata.

Dobbiamo fare in modo che l'accelerazione informatica dell'organizzazione del processo, legata all'emergenza sanitaria, sia un'opportunità di sviluppo reale e non si trasformi in una inutile burocratizzazione tecnologica per mancanza di risorse o di competenza.

Dobbiamo tenere accesi i riflettori sulla fase dell'esecuzione penale e sull'ordinamento penitenziario.

Dopo il fallimento degli stati generali dell'esecuzione penale è il momento di rimettere mano e lavorare per una riforma innovativa e nel rispetto dei diritti fondamentali dei condannati.

E' solo di pochi giorni fa la notizia di una madre detenuta fatta partorire da sola in una cella del carcere di Rebibbia.

Una vicenda che deve sconvolgere le coscienze di tutti noi.

Non possiamo rimanere inermi.

Solo quando nessun uomo subirà in carcere un trattamento disumano si potrà parlare di rispetto dell'articolo 27 della Costituzione.

Insomma dobbiamo essere protagonisti del futuro e per esserlo dobbiamo tenere ben piantati i piedi nelle radici della nostra storia e nei valori che ci contraddistinguono e hanno ispirato le battaglie della nostra associazione.

Così saremo presidio di libertà e potremo contribuire a far circolare i valori garantisti nella società e nella politica.

Diamo inizio ai lavori e lunga vita all'unione delle camere penali.

Rinascita Scott: rinascerà la presunzione di non colpevolezza?

di **Francesca Malgieri Proietti e**

Aldo Areddu

E' il 19 dicembre 2019 quando - a pochi giorni dal Natale, in un giorno qualsiasi non ancora sconvolto dalle mascherine chirurgiche e dai gel disinfettanti - una impressionante operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro giunge al termine, con l'esecuzione di numerose misure cautelari, prevalentemente custodiali, nei confronti di oltre trecento ritenuti esponenti della nota organizzazione criminale dalle locali radici, in uno a rappresentanti della politica territoriale e nazionale, dell'imprenditoria, delle professioni liberali.

“Rinascita Scott” - spiegherà in una conferenza stampa (gravida di informazioni dettagliate sulle indagini allora in corso) il dott. Gratteri, dal nome di un agente statunitense applicato per anni ad accertamenti investigativi sul sodalizio 'ndranghetista e poi mancato, al rientro in patria, per un sinistro stradale - è stata additata nelle successive occasioni mediatiche come il fondamento di un avviando processo penale dalla portata - per numero e “caratura” di imputati, rilevanza delle incolpazioni e interessamento dei tessuti produttivi del paese - affine al c.d. Maxiprocesso siciliano a carico di capi, promotori e affiliati dell'organizzazione “Cosa nostra”. Accostamento che tra l'altro ha originato un'aspra polemica verbale con il Procuratore generale dott. Lupacchini,

successivamente sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura e trasferito d'ufficio perché avrebbe leso l'onorabilità del Procuratore Gratteri anche insinuando di aver appreso dell'inchiesta solo e direttamente dai giornali.



Passano due anni e siamo ora (tranne per gli imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato) in pieno dibattito, ma non sono gli scatti che immortalano gli operatori muniti delle ormai consuete protezioni personali anti-contagio a fare la differenza. In una complessiva vicenda giudiziaria simbolicamente “contenitore” di molti nodi problematici del nostro tempo (spettacolarizzazione della fase di indagini, spazio e margini dell'udienza preliminare, difficile equilibrio tra esercizio della professione legale e sconfinamento nell'illiceità e non ultimo processo come lotta a fenomeni sociali devianti e - per l'appunto - “rinascita” o riscatto culturale anziché luogo tecnico di accertamento di

responsabilità individuali) la differenza di non poco momento è un'altra: il collegio giudicante non ha disposto – tra le proteste delle organizzazioni categoriali della stampa - la ripresa audiovisiva del processo. E' ben noto che a mente dell'art. 147 delle Norme di attuazione al codice di rito, il giudice, "ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca", possa autorizzare, anche solo parzialmente – eventualmente prescindendo dal consenso delle parti, ove sussista "un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento" (comma 2) – la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva o la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, nella misura in cui "non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione". Con una norma mai intaccata negli anni da interpolazioni di segno legislativo o da interventi della Consulta, dunque, i compilatori sciolsero il potenziale (ma quasi sempre concreto!) conflitto tra due presidi costituzionali, il diritto di informare e divulgare e quello inviolabile alla difesa, ritenendo la sostanziale sub valenza del primo ove le riprese audiovisive possano minare, oltre che la libera determinazione finale del giudicante, uno svolgimento non soltanto tecnicamente disciplinato, ma anche - e soprattutto! – reso immune dalle inevitabili contaminazioni informativo/emotive sgorganti da una diffusione su larghissima scala mediatica dell'iter processuale. Difatti, se del "regolare" svolgimento dell'udienza lo stesso codice diffusamente si preoccupa (es. artt. 471, co. 4, 472, co. 3, 475), la "serenità" del suo andamento, chiaramente evocativa (pur nel carattere sostanzialmente rarefatto del lemma) della necessità che il processo fluisca scevro da turbamenti emozionali o passionali e che tutti gli "attori" (dagli imputati ed in generale le parti private e loro difensori, dai magistrati ai cancellieri, dai testi e consulenti tecnici) svolgano il proprio ruolo con le rispettive prerogative e

attribuzioni e preservati da condizionamenti psicologici esterni, è una peculiarità - non a caso anche topograficamente in risalto rispetto alla ritualità di espletamento - di questa rilevante proposizione delle previsioni attuative di cui al d.lgs. n. 271/89.

Frattanto il Legislatore è in questi giorni impegnato a confrontarsi con la normativa euro unitaria in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo, inevitabilmente impattante anche – ai fini che qui ci occupano - sulla cd. giustizia spettacolo che trova terreno fertile soprattutto nella fase delle indagini.

Lo schema di decreto legislativo A.G. 285, attuativo della Direttiva UE 2016/343 è al tavolo delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre scorso e che, evidentemente, hanno trovato più di un ostacolo sul percorso. E pensare che già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva inserito nell'anno 2017 una delega per l'attuazione della stessa direttiva, che il Governo aveva deciso di non esercitare, ritenendo che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni provenienti dall'Europa.

Quel che appare evidente, invece, per chi opera nel diritto è che, ove la direttiva venisse recepita con serietà e senza manipolazioni che possano alternarne la portata realmente garantista, avrebbe l'effetto di modificare talune distorsioni legate non solo all'autoincriminazione, all'onere della prova e alla conoscenza del processo per gli imputati, ma anche alle distonie mediatiche che accompagnano un certo tipo di processi. Il testo di decreto, comunque, si concentra esclusivamente sulle dichiarazioni e denominazioni colpevolizzanti, tralasciando tutti gli altri punti della direttiva che andranno necessariamente affrontati con altri decreti attuativi, come ha dichiarato l'On.le Enrico Costa, relatore in Commissione Giustizia alla

Camera dei deputati.

Nella prospettiva europeista, il divieto di presentare gli indagati o gli imputati come colpevoli si pone come paradigma assoluto nel rilascio di comunicazioni o informazioni al pubblico da parte dell'autorità. Ma la divulgazione in sé di notizie giudiziarie sembra essere costruita come eccezionale rispetto al diritto degli indagati e degli imputati a non veder pubblicate e spettacolarizzate le proprie vicende processuali, laddove si condiziona la diffusione delle notizie alla necessità ai fini delle indagini ("come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato", par. 18 Direttiva) o all'interesse pubblico (come nel caso, ad esempio, dei reati ambientali). Se così è (e non si vede come ci si possa discostare da tali precise indicazioni), il rilascio di una conferenza stampa da parte degli organi giudiziari dovrebbe, ogni volta, essere motivato puntualmente sulle esigenze che la rendono necessaria, non più solo utile od opportuna. Così come non dovrebbero più ammettersi ricorsi a nomi di inchieste che, non essendo previsti in alcun punto del codice, sono non solo inutili, ma vengono sfruttati in chiave "colpevolista" (come in effetti è previsto nello schema di decreto, in cui si stabilisce espressamente che nei comunicati e nelle conferenze stampa "è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza").

Il testo attuativo prevede delle forme di restituzione, in caso di violazioni alla normativa: alle dichiarazioni colpevolizzanti l'interessato può opporsi chiedendo la rettifica alla pubblica autorità che le abbia rilasciate, da adempiersi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, o promuovendo istanza di correzione ove la violazione sia contenuta in atti giudiziari. E la rettifica dovrà essere realizzata con le medesime modalità (e lo stesso risalto mediatico, dunque) con cui è stata commessa la violazione.

Novità, queste, che aprono interessanti prospettive: non più "rinascite" da sbandierare, ma indagini da svolgere e processi da celebrare. È un auspicio. Resta comunque l'amarezza di una considerazione: è servito l'intervento dell'Europa, rimasto nel vuoto per anni, per codificare regole sull'informazione giudiziaria che in uno stato di diritto avrebbero dovuto considerarsi ovvia conseguenza di principi indiscussi e indiscutibili.

Mattia Feltri: sul rapporto tra processo e cronaca giudiziaria.

L'intervista

di **Francesca Ieradi**

Non è mai facile affrontare il tema del rapporto tra giustizia e informazione quando, nelle vesti di avvocato, si trascorre nelle aule di giustizia gran parte delle proprie giornate.



Il rischio di essere tacciati di una parzialità dettata dalla deformazione professionale è sempre dietro l'angolo: da che parte potrebbe mai schierarsi, in un conflitto del genere, il difensore dell'imputato?

Ecco perché, in un momento storico in cui il sentire comune confonde sempre più il c.d. processo mediatico con quello celebrato nelle aule di udienza, una riflessione sulle criticità di questo rapporto abbiamo voluto chiederla a chi fa parte dello schieramento opposto: il giornalista Mattia Feltri, noto cronista giudiziario, oggi direttore dell'Huffington Post che, attraverso le sue risposte, ci dimostra che le due categorie professionali protagoniste del frequente conflitto tra processo penale e cronaca giudiziaria sono, alle volte, incredibilmente armoniose nella genesi delle proprie considerazioni sul tema.

1. È ormai di patrimonio comune l'affermazione per cui la stampa sia il “cane da guardia della democrazia”, tanto da essere stata ripresa dalla Corte EDU in una sua sentenza. Alcune recenti vicende giudiziarie metterebbero in evidenza un rapporto tra certa stampa ed alcune frange dell'ordine giudiziario dissonante con quella espressione: qual è la sua opinione al riguardo?

È un'espressione che detesto, come quasi tutte quelle – pigre, vacue – applicate al giornalismo: fuori dal coro, schiena dritta, roba così, che non vuole dire niente, titoli che ci si attribuisce da sé. Poi la trovo anche tremenda: non capisco perché dovrei fare il cane, incarico che qualche mio collega ha preso un po' troppo alla lettera, non soltanto per la qualità del lavoro. C'è un meraviglioso sonetto di Trilussa su un cane da guardia che «tutta la notte stava a fa' bubbù», pure se non passava nessuno. La cagnetta della casa accanto gli chiede perché tanto baccano per niente e il cane da guardia risponde «lo faccio per nun perde il posto», che nel nostro caso non sarebbe tanto il posto di lavoro quanto un posto nel mondo. «Del resto, cara mia» – prosegue il cane – «spesso ernemmico è l'ombra che se crea per conserva' un'idea: nun c'è mica bisogno

che ce sia». Mi sembra un ritratto perfetto di buona parte del nostro giornalismo, non solo del giornalismo giudiziario che in gran parte è diventato il cane da guardia della magistratura: guai a chi si avvicina. Infine quella è una definizione che appartiene ai paesi anglosassoni: lì la stampa ha un'origine diversa rispetto alla Francia o all'Italia, dove i giornali nascono a sostegno di un'idea politica, di un'idea del mondo. A me piace soprattutto il giornalismo delle idee, per propugnarle, e per metterle continuamente alla prova di idee diverse.

2. Il prof. Pierluigi Allotti, docente di Storia del giornalismo a La Sapienza, ha pubblicato qualche anno fa un libro sulla "libertà di stampa" citando, in epigrafe, questa frase di Chateaubriand: "i nemici della libertà sono anzitutto gli uomini che hanno qualche cosa da nascondere nella loro vita; poi sono quelli che desiderano di non far conoscere al pubblico le loro azioni e le loro manovre, gli ipocriti, gli amministratori incapaci, gli autori fischiati, gli intriganti e i servitori di tutte le specie". Centocinquanta anni dopo, chi sono, secondo lei, "i nemici della libertà di stampa"?

Soprattutto i giornalisti, che da un lato si autocensurano e dall'altro trasformano la loro libertà in arbitrio. Mi ricordo una canzone di Giorgio Gaber: «Compagni giornalisti / avete troppa sete / e non sapete approfittare delle libertà che avete / avete ancora la libertà di pensare / ma quello non lo fate». Ci definiva cannibali, necrofilo, deamicisiani e astuti, «voi vi buttate sul disastro umano / con il gusto della lacrima in primo piano». Direi che Trilussa più Gaber e il quadro è completo. Poi sì, c'è un

uso intimidatorio delle querele, soprattutto da parte della magistratura, ma non mi sembra il problema principale.

3. La nostra Costituzione definisce la magistratura un "ordine", autonomo e indipendente, da ogni altro potere dello Stato, evitando di qualificarla, espressamente, come un "potere". In Assemblea Costituente si discusse al riguardo e se ne è discusso anche nei decenni successivi. Volendone parlare fuori dei tecnicismi, quale ritiene sia, oggi, il "peso" del potere giudiziario?

L'articolo 104 è ambiguo. C'è scritto che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Non dice «da ogni potere» ma «da ogni altro potere». Quindi è un ordine o è un potere? Fuori dai tecnicismi, è un potere, per sua natura, e come tutti i poteri per sua natura tende a espandersi e, negli ultimi decenni, è stata un'espansione formidabile: ha condizionato la vita dei governi o addirittura ha contribuito pesantemente a farli cadere – penso al Berlusconi I e al Prodi II -, ha bloccato leggi di riforma con la forza della sua popolarità e della sua indipendenza oltre i limiti della insindacabilità, cioè ha messo le mani sugli altri due poteri. Se consideriamo la stampa il quarto potere, la magistratura ne ha diretto le cronache giudiziarie e in parte quelle politiche. Un'enormità di cui non ricordo casi analoghi in democrazia. Dicevo che il potere per sua natura tende a espandersi, quindi la colpa è di chi lo ha ceduto per viltà o convenienza. Ma si cominciano a vedere nella magistratura i primi macroscopici casi di implosione.

4. L'equilibrio dei rapporti tra stampa e magistratura si è in qualche modo modificato a partire dal c.d. periodo di tangentopoli: secondo lei, oggi, sono maturi i tempi per un nuovo riequilibrio dei rapporti? Se sì, in quale direzione si sta andando o si dovrebbe andare?

In realtà la stampa è sempre stata servile nei confronti della magistratura, di quella inquirente, più che altro. Anche prima di Mani pulite: il caso di Enzo Tortora non parla soltanto dei disastri della magistratura ma anche dei disastri del giornalismo, disastri appaiati se non complici. Con Mani pulite si è raggiunto il parossismo di una alleanza dichiarata in nome della ripulitura del paese. Fa venire i brividi solo a ripensarci. Ora, con i casi di implosione di cui parlavo prima, è probabile che ci sia una normalizzazione dei rapporti, nel senso che torneranno normalmente e non straordinariamente anormali. Ma finché le procure decideranno quali notizie dare e a chi e i giornali saranno schiavi delle notizie di procura, e finché i magistrati potranno mettere sotto scacco i giornalisti con minacce di querela che poi si amministrano fra di loro, non se ne uscirà.

5. La presunzione di non colpevolezza è frequentemente messa in crisi da un cattivo esercizio del diritto di cronaca. Succede anche il contrario? Ci sono situazioni in cui ad essere compromesse sono la libertà d'espressione e la garanzia di indipendenza del giornalista dal potere politico e/o giudiziario?

Diciamo che quando scrivo di politica uso

una spontaneità e una leggerezza che mi scordo quando scrivo di magistratura: allora peso ogni parola, ogni virgola, fino all'ossessione, perché tutto quello che dico potrà essere usato contro di me. Una volta un magistrato mi querelò per un refuso nel suo nome, una cosa tipo Giovanni invece di Giovanni, per lui chiara prova di dilleggio, nel quadro più ampio di una sistematica diffamazione eccetera. Il potere, quando diventa assoluto, diventa subito anche ridicolo. Quasi assoluto, perché fui prosciolto.

6. I diritti di un indagato o imputato possono essere, alle volte, compressi e persino lesi dall'esercizio del diritto di cronaca. Ritene che si debbano riconoscere dei limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli oggi fissati a garanzia della persona sottoposta ad un procedimento penale?

A me non piacciono i limiti di legge, mi piacciono i limiti che l'intelligenza si dà. Per cui non sarei un buon politico. Ma è vero che i giornalisti usano quasi sempre i casi di cronaca nera per farne occasione di intrattenimento. Padri, madri, figli, tutti trasformati dalle circostanze in protagonisti involontari di un reality show per la soddisfazione del pubblico a casa. È una cosa mostruosa, ma di cui non ci si rende conto. Non riguarda soltanto gli indagati e gli imputati, riguarda tutti quelli che fanno audience. Penso che sia un'enorme questione culturale e contro le questioni culturali la legge non può nulla. Se serve faccio un esempio: è vietato rendere riconoscibili i minori, ma se io scrivo di un bimbo di otto anni abusato dal padre falegname a Cassino, rispetto la legge perché a Mondovì o a Imperia è irriconoscibile, e del resto lo sarebbe anche mettendone il nome,

ma è immediatamente riconoscibile a tutta Cassino. Un paradosso disarmante.

7. Il diritto di cronaca può confliggere, talvolta, anche con alcune esigenze dell'autorità giudiziaria, ad esempio quella di segretezza delle indagini per il caso in cui vi sia una c.d. "fuga di notizie". Fisserebbe, in questi casi, dei limiti alla pubblicabilità di notizie e, più in generale, quale potrebbe essere secondo lei il punto di equilibrio in simili evenienze?

Ma i limiti esistono già, soltanto che nessuno li rispetta: i magistrati forniscono le notizie e i giornalisti le scrivono e, poi, tutti cascano dal pero. I magistrati si chiedono trasecolanti come sia stato possibile e i giornalisti rispondono: bè, giornalismo d'inchiesta... Otto volte su dieci è così, fa ridere i polli. A quel punto, non essendo altamente probabile che il magistrato indagli sé stesso per violazione del segreto istruttorio, non resta che punire il giornalista, ma nessuna norma può vietare a un giornalista di scrivere una notizia vera, da ovunque provenga. A meno che il giornalista non riveli la fonte, ma può obbligarlo soltanto il magistrato, cioè la fonte. Caso spettacolare a dimostrazione che la democrazia non è un insieme di leggi ma una disposizione d'animo. La presunzione d'innocenza è un cardine costituzionale, ma non è più nel sentimento del paese. C'è poco da fare, se non parlarne, parlarne e parlarne.

8. Abbiamo fatto riferimento all'ipotesi della c.d. "fuga di notizie". Vi sono o vi sono stati casi in cui, a parer suo, le notizie sono invece strumentalmente

veicolate per finalità investigative? Se sì, come pensa debbano confrontarsi queste evenienze fattuali con l'esigenza di tutelare l'indipendenza e la libertà della stampa?

È una domanda difficile, anche perché non sono a conoscenza diretta di casi del genere. Mi viene da dire che l'indipendenza e la libertà della stampa sono così maltrattate anzitutto dai giornalisti che non potrebbero peggiorare la nostra condizione, né potrebbero peggiorare lo stato precomatoso della nostra democrazia.

9. UCPI ha depositato nell'ottobre 2017 circa 72.000 firme di cittadini a sostegno di una proposta di modifica della Costituzione per ottenere la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Lei che ne pensa? E, a suo avviso, perché il Parlamento non mette mano alla calendarizzazione della proposta?

Quando si parla di autonomia e di indipendenza della magistratura spesso si dimentica o si omette che in tutte le democrazie occidentali quell'autonomia e quell'indipendenza sono garantite, giustamente, alla magistratura giudicante. In nessuna democrazia occidentale, tranne che nella nostra, sono garantite anche alla magistratura inquirente, che invece ovunque è sotto il diretto o parziale controllo del governo. Quando ero poco più di un ragazzo, all'inizio degli anni Novanta, ed ero cronista di giudiziaria, vedevo il pm e il gip andare insieme al bar, mentre gli avvocati facevano anticamera. Ecco, tutte le belle prediche della Costituzione sono già finite davanti a questa scena. La separazione delle carriere si

farà, non prima di un paio di secoli però, perché metà Parlamento è giustizialista per convinzione, un terzo per paura e il poco restante è disarmato. Diciamo così: ripensando al pm e al gip che vanno insieme al bar, mi accontenterei della separazione dei palazzi.

Per l'enormità che ha rappresentato per me Massimo Bordin - la sua cultura, la sua intelligenza, la sua tensione all'indipendenza di giudizio, la sua incapacità di cedimento, ma tutto sempre sdrammatizzato da una spettacolare ironia, e infine per l'amicizia di cui mi ha onorato - mi sarà difficile trattenere la commozione.

10. Il prossimo 25 settembre le verrà assegnato il premio "Massimo Bordin", premio istituito dall'Unione delle Camere Penali Italiane per rendere onore ad un giornalista che, nel proprio percorso professionale, ha sempre avuto la capacità di fare cronaca giudiziaria senza mai dimenticare la presunzione di non colpevolezza. Il senso di questo premio, dunque, è proprio quello di dare un riconoscimento a chi, oggi, riesca a percorrere la stessa strada tracciata in modo sublime da Massimo Bordin. Ci racconta cosa vuol dire per lei questa vittoria?

Avvocato e informazione: la porta stretta.

di *Tommaso Politi*



L'avvocato che assume la difesa di un indagato in una vicenda mediatica sa che un momento dopo inizierà ad essere subissato di richieste: giornali, testate e televisioni cercano con insistenza una sua presa di posizione, una sua presenza, una sua dichiarazione anticipatoria e rivelatrice. Che fare?

1. L'unico rapporto è nessun rapporto?

Davanti alle richieste dei media, un primo atteggiamento del difensore è quello che potremmo definire "purista", contrassegnato cioè dal rifiuto totale di accettare o aprire qualunque canale di

comunicazione pubblica.

Questa strategia comunicativa (non comunicare è senz'altro una forma di comunicazione) ammette, al più, esternazioni laconiche e formali: "ha risposto a tutte le domande", "abbiamo fiducia nella giustizia", "leggeremo gli atti", " presenteremo riesame". Dichiarazioni di stile - spesso vie di fuga di fronte a microfoni che si accalcano sul viso - il cui sottotesto è, appunto, la decisione di tacere.

Quando non ammette deroghe, un'impostazione di questo tipo può derivare essenzialmente da due ragioni.

Una concerne il concetto stesso di difesa tecnica e assume che l'avvocato abbia quale unico interlocutore il magistrato - non il pubblico. Talora a questa prospettiva si accompagna il pregiudizio positivo (o la speranza) che, a sua volta, quel giudice-unico interlocutore sieda sul proprio scranno come su una torre d'avorio, sovraneamente indifferente a quanto accade fuori dall'aula di giustizia.

Ma c'è un'altra ragione di principio che giustifica la chiusura totale di alcuni avvocati nei confronti dei media: il silenzio come segno di spregio per la spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie, come reazione necessaria per "marcare la distanza" e non legittimare, con la propria voce o la propria presenza, il processo parallelo e distonico che viene imbastito sugli organi di informazione ogni volta che la vicenda suscita pubblico interesse, e, ca va sans dire, ben prima dell'avvio del processo vero e

proprio.

Chi dissente da questo atteggiamento, rimprovera tuttavia al patrocinatore “purista” che una chiusura radicale può risultare, sì, lodevole negli intenti, ma velleitaria negli obiettivi e – qualche volta – persino dannosa nei suoi riflessi sulla difesa tecnica.

2. Il processo mediatico esiste comunque, e conta.

Il difensore che accetta di addentrarsi nel territorio della comunicazione extraprocessuale è invece mosso da una presa d'atto: della vicenda giudiziaria si parla e si parlerà comunque, con o senza la voce della difesa. Sulla base di frammenti di atti, teorie e teoremi si imbastirà un dibattito paraprocessuale che non solo farà strame della vita e della reputazione del cliente, ma fatalmente produrrà, sulla pubblica opinione, l'effetto del “giudizio”. L'illusione – s'intende qui - di poter esprimere un giudizio a ragion veduta sulla vicenda giudiziaria.

D'altronde – scusate la digressione sociologica, ma tenta di riassumere la premessa soggiacente a questa seconda impostazione - in un mondo dominato dall'ipermoralismo di massa (per i fatti altrui, s'intende), il pubblico-cittadino-giudice può rivendicarlo, quel suo convincimento, dunque pretendere che si inveri nella decisione giudiziaria. Fino a manifestare perché ciò avvenga e indignarsi se poi non accade (o se accade ma la pena non è soddisfacente), reagendo con un movimento di propagazione inarginabile, che parte dai social, viene attizzato da opinionisti vari, fin quando è immancabilmente raccolto da qualche esponente delle istituzioni.

Eccoci al punto di caduta del ragionamento “interventista”: aprirsi una breccia.

Di fronte a tutto questo, infatti, il giudice che resta una monade, impermeabile e

incondizionabile, è puro mito. Il giudice è vivaddio un uomo. Talora, come nelle corti d'assise, neppure un professionista, ma uno di noi, estratto a sorte da una lista di cittadini i cui unici requisiti sono di avere almeno trent'anni e un diploma. È per questo che ne andrebbe preservata quella che tecnicamente si chiama “verginità cognitiva”, ossia la prerogativa di conoscere la vicenda che dovrà giudicare solo all'interno del dibattimento.

Di fronte allo storytelling mediatico, il silenzio irriducibile resta certamente più che legittimo. Ma – per lo meno così opina il nostro avvocato “realista” - arriva un punto in cui far mancare del tutto la propria voce, magari mentre già montano le urla delle “moderne folle del Crucifige!”, può depotenziare le stesse prerogative difensive.

Se la mediatizzazione è un fenomeno non solo ineluttabile, ma anche gravido di conseguenze perturbanti sul piano giurisdizionale, si deve uscire dall'angolo, per non trovare l'idea di colpevolezza del proprio assistito seduta solitaria in aula, già prima che entrino le parti.

Un'impostazione anch'essa ineccepibile sul piano teorico, ma molto difficile da concretizzare efficacemente.

3. La porta stretta

Stabilito infatti che intervenire è un'opzione possibile, a volte addirittura necessaria (la prevede lo stesso codice deontologico), rimane da chiedersi dove, quando e soprattutto come farlo. Qui inizia un campo minato, alla ricerca della “porta stretta”.

Chiariamo subito che quello seguente è un piccolo ragionamento, non certo un vademecum.

Punto primo: esiste informazione e informazione. Di regola, l'aspetto “spettacolistico” del format è inversamente proporzionale alla qualità dei contenuti che veicola. In cima alla classifica della naïveté

stanno quel genere di trasmissioni-show che del processo assumono farsescamente riti e terminologia, con i loro “esperti” e criminologi – mestiere, quest'ultimo, ignoto alle aule d'udienza – nelle vesti di accusa e difesa, con prove a carico e a discarico “in esclusiva”.

Ecco, in un “ambiente” come questo appare francamente difficile, per il patrocinatore, esprimersi con efficacia e sobrietà, senza sembrare egli stesso un comprimario del circo mediatico-giudiziario, generando per di più il sospetto (non sempre infondato) che compaia sulla scena più irretito dalla prospettiva dei famosi quindici minuti di celebrità che non mosso dall'unico fine di tutelare il proprio cliente.

“Ci spieghi perché il suo assistito è innocente.

In due battute.

Pubblicità”.

C'è un problema di contesto, c'è un problema di linguaggio, c'è un problema di tempi.

L'avvocato non è – per fortuna – un influencer e non ha i tempi di un opinionista.

E se non merita neppure parlare degli avvocati che presenziano a questi show con intenti palesemente autopromozionali o narcisistici (costoro andrebbero consegnati direttamente agli organi di disciplina), va pur detto che vaneggerebbe qualunque difensore che ipotizzasse, magari con le migliori intenzioni, di impelagarsi in questioni processuali: iniziativa che verrebbe vissuta come il latinorum per Renzo. Oscuro garbuglio, “avvocatese”, prova provata che il difensore è in fin dei conti un cinico favoreggiatore del proprio cliente, come da percezione ormai generalizzata.

Non di rado, in definitiva, l'effetto che sortiscono questo genere di presenze è quello di consegnare al massacro mediatico patrocinato e patrocinatore.

Non hanno miglior sorte gli eventi autoprodotti. Il problema, stavolta, è che un qualunque “punto stampa” della difesa è destinato ad apparire scialbo ed emozionalmente trascurabile, a petto di una conferenza stampa dell'accusa, con l'effetto “proiettile magico” di un procuratore (collega di carriera del futuro giudice...) che, all'alba di una retata, cinto di graduati che espongono sul tavolo le prove dello scorrimento in armi (e qualche volta anche coltelli da cucina e da prosciutto come nella réclame ambulante dell'arrotino) delizia l'audience con organigrammi e fotosegnalamenti.

In questo confronto le esternazioni difensive, comunque argomentate, diventano cinema d'essai contro un colossal da multisala. A meno che non si abbia da divulgare la prova incontrovertibile e anche dimostrativamente semplice dell'innocenza del proprio cliente - ma a quel punto c'è il tribunale del riesame. Negli altri casi, che sono statisticamente la regola, v'è da chiedersi se non convenga per tattica e tecnica impostarla morettianamente e farsi notare di più con l'assenza.

Qui, infatti, il tema si è già spostato sull'asimmetria informativa tra inquirenti e difesa nelle fasi iniziali del procedimento – quelle, purtroppo, in cui l'attenzione mediatica è massima. In quelle fasi, infatti, non esiste parità delle parti, l'inquirente è dominus incontrastato delle iniziative investigative e il difensore, quando tocca palla, è costretto a giocare di rimessa già all'interno dei meccanismi giurisdizionali, figurarsi al di fuori di essi.

Per giunta, su un problema che riguarda tutti i paesi dotati di un sistema di informazione libero, si innesta l'arcinota peculiarità italiana: la scarsa tenuta del segreto investigativo.

Ai primi annunci, infatti, spesso seguono le cosiddette “fughe di notizie” che, a dispetto di qualunque riforma o ipotesi di riforma,

non merita neanche più chiamare, tali perché le notizie non hanno le gambe, ma vengono veicolate da chi le detiene, ergo, almeno durante le indagini, dagli organi inquirenti, che in tal modo fidelizzano il cronista diventandone una fonte primaria.

Sono proprio quelli “a caldo” i frangenti in cui la bulimia informativa raggiunge il suo apice e la sollecitazione all'intervento pubblico del difensore è massima. Ma, ahinoi, sono quelle stesse fasi nelle quali il difensore, parallelamente al PM anche se con mezzi di gran lunga inferiori, va raccogliendo elementi a discarico - di fatto, logici e giuridici - col metro di un'attività delicata e controintuitiva. Non solo in quelle fasi ha poco o nulla da offrire in termini di scoop. Ma, fino a quando il perimetro investigativo non si è chiuso e la contestazione non si è - come usa dire - “cristallizzata”, la divulgazione di questi elementi potrebbe addirittura compromettere l'efficacia della difesa tecnica, che ovviamente resta l'unico vero obiettivo del mandato difensivo.

Se si aggiungono i) il gradiente emotivo, tutto comprensibilmente sbilanciato verso la (presunta) vittima; ii) la scarsa preparazione e il disinteresse del pubblico per gli argomenti tecnici e iii) la smania di semplificazione comunicativa degli organi di informazione ... ebbene anche il più Candido tra i difensori verrebbe tentato di dubitare che la comunicazione pubblica sia una battaglia persa in partenza e domandarsi se la posizione di chiusura intransigente del collega “purista”, in fin dei conti, non sia l'unica veramente ispirata da un sano realismo.

Potremmo proseguire all'infinito con la casistica, sempre per concludere che, nell'agone mediatico, la parità tra accusa e difesa è un miraggio. Quella parità si realizza, a stento e malamente, solo nel dibattimento, ma come ricordava spesso Massimo Bordin, a quel punto le notizie

cominciano a diradarsi nelle pagine interne, sino a perdersi del tutto.

“Mancano i cassazionisti e impazzano i retroscenisti” ironizzava Bordin a proposito del rapporto tra informazione e giustizia. Non a caso proprio a un gigante del garantismo e dell'informazione giudiziaria come Massimo Bordin è intitolato il premio che l'UCPI quest'anno assegna meritatamente a Mattia Feltri.

Un premio che testimonia come, a dispetto di tutte le note dolenti, le opportunità di parola per il difensore, anche prima del dibattimento, non siano tutte fatalmente destinate a risultare sterili, estetiche o controproducenti.

Non si tratta di fare la lista dei buoni e dei cattivi, ma di essere consapevoli che l'interlocutore e il mezzo sono importanti come il messaggio che gli viene affidato: esistono ed esisteranno sempre intervistatori che sanno garantire uno spazio di intervento adeguato; cronisti seri, autorevoli e preparati, che non usano confinare le prospettazioni difensive alle ultime tre righe del pezzo e non esigono in cambio atti di prima mano. Così come continuano ad esserci giornalisti che hanno voglia di sporcarsi le mani persino con l'angolatura del ragionevole dubbio, riuscendo a restituirle legittimità quando altri la ritengono una delle più funeste diavolerie forensi, tale da giustificare sotto il programma rivoluzionario di Dick il macellaio di Preston, quello che prevedeva, per prima cosa, di far tacere gli avvocati nell'unico modo possibile: ammazzandoli tutti.

Informazione giudiziaria: tra antiche distorsioni e nuove sensibilità del legislatore.

di **Fabio Viglione**

Parlare di processo e informazione è particolarmente complesso. In primo luogo, perché i profili sui quali può essere declinata la riflessione sono molteplici. Ma anche e soprattutto perché si è letto e scritto di tutto su questo binomio e, conseguentemente, si rischia di essere banali o ripetitivi. Appare quindi inevitabile rilevare come alcune brevi riflessioni che intendo condividere non abbiano alcuna pretesa di esaustività nell'ambito della discussione da tempo aperta e che continua a proporre sempre nuove problematiche. In questa più ampia cornice, nella quale si contrappongono una serie di diritti che devono trovare un bilanciamento costante e specifico, può essere inserito il cosiddetto "processo mediatico" il cui inquadramento lessicale già di per sé esprime la cronicizzata patologia che lo caratterizza. L'aggettivo, che qualifica e nutre il sostantivo, soverchia la liturgia del processo che, in quanto tale, non può prestarsi ad una massificazione senza regole valutative e cognitive. Ma è quanto accade inevitabilmente in ogni accertamento giudiziario che incappa, generalmente sin dalla genesi del suo cammino, nella sovraesposizione mediatica. Cosa accade lo sappiamo. La tesi d'accusa viene proposta con dovizia di particolari (anche se gli atti non sono



ostensibili) – talvolta anche oltre le stesse acquisizioni investigative – e si apre un dibattito che può mettere al centro qualunque aspetto della vicenda. In genere quello sul quale si riscontra maggiore interesse di pubblico o quello dotato, in un determinato momento storico, di particolare appeal.

Spesso addirittura sconvolgendo la vita di chi, neanche sottoposto alle indagini, è esposto ad una intercettazione o incappa in una intrusione accidentale nella propria vita privata. La vita di quest'ultimo si espone sulla pubblica piazza virtuale, spesso sacrificata sull'altare delle morbose curiosità.

Certo, il rapporto tra processo penale e informazione si gioca all'interno di un bilanciamento di diritti ma la difficoltà sta proprio nel trovare il punto di equilibrio. E necessita di un apparato culturale di sensibilità, collettiva e individuale, che spesso si rileva del tutto assente. C'è un diritto-dovere di informare ma c'è un diritto della persona, oggetto passivo dell'informazione, che viene inevitabilmente compresso. È in gioco la sua reputazione, il suo onore, la sua dignità di uomo. Una vita intera può infrangersi irrimediabilmente su uno scoglio nel giro di poche ore che può deformarla in modo alle volte irrimediabile agli occhi del più vasto

pubblico e del vicino di casa. Si può dire che sia la cronaca giudiziaria che il processo siano chiamati a ricercare la verità. Ma di quale verità parliamo? E con quale modalità può ritenersi corretto ricercarla ed ostentarla? La verità mediatica si affianca a quella giudiziaria e prescinde dalle sue regole, dalle sue garantite liturgie in uno stato di diritto. Quella mediatica non è una verità fondata su regole di accertamento predeterminate, predefinite e dotate di certezza. Il processo mediatico, trionfo di spettacolarizzazione del dramma, è un giudizio sommario che si svolge sugli organi di informazione, pronti a trasformarsi in un sostanziale foro alternativo. Un Tribunale delle anime, un improvvisato arbitro del bene e del male. Il processo mediatico esige certezze immediate, ha fretta di emettere verdetti perché il pubblico non può attendere troppo a lungo. Ed il pubblico non può non individuare un colpevole, un bersaglio in carne e ossa sul quale far convergere massima esecrazione. La spasmodica ricerca di dare risposte immediate quando accadono fatti delittuosi di particolare allarme sociale può avere conseguenze negative anche nella ricerca stessa della verità, condizionando il ritmo delle indagini e sovraesponendo gli inquirenti per i quali, poi, è sempre molto difficile arretrare dai teoremi.

Il “circo mediatico giudiziario” già dai primi vagiti di una indagine, per soddisfare le aspettative di piazza necessita di stabili certezze e propina sentenze inappellabili. L'esatto contrario di quanto predica un corretto accertamento giudiziario in uno stato di diritto. Ed è fin troppo evidente come il processo ed il suo riflesso mediatico si caratterizzino per tempi ontologicamente diversi. I ritmi impressi dall'informazione sono incompatibili con la necessaria ponderazione di un accertamento. C'è una corsa ad una verità immediata che mal si concilia con la peculiarità e la struttura del processo. Così la semplice tesi d'accusa

(tutta da verificare) è sentenza! Con buona pace della presunzione di non colpevolezza. Principio completamente ignorato nella sostanza e di tanto in tanto evocato come una sorta di mantra. Inevitabilmente quindi, il ritmo dell'informazione copre capillarmente la fase delle indagini e finisce per disinteressarsi del processo. Proprio quando l'accertamento si nutre di maggiore affidabilità, anche in ragione del contraddittorio, si spengono i riflettori. Finisce l'inchiostro e i microfoni non emettono alcun segnale. Nelle aule giudiziarie si finisce per non entrare. La sentenza, poi, diventa un particolare di cui si perdono inevitabilmente le tracce... Quando il procedimento approda al dibattimento ci sono pochi riferimenti sulla stampa, l'informazione resta sostanzialmente silente. Quella determinata inchiesta ha ceduto il passo all'attualità di altre inchieste. Avanti il prossimo... Si tratta di un atteggiamento che ha radici antiche e che vive dello sbilanciamento assoluto tra accusa e difesa come marchio di fabbrica. Ciò che teorizza l'accusa è verità, la voce dell'accusato non esiste. Tanto produce una colpevolizzazione anticipata che induce i fruitori della notizia a lasciarsi andare a commenti spesso ultimativi – quando non violenti – sugli sterminati spazi ormai schiusi dai social network. A questo punto, per l'accusato, quale sarà la prospettiva anche nella più rosea delle evoluzioni processuali? Il presunto colpevole (in un ribaltamento concreto dell'art. 27 della Costituzione) ha subito dal Tribunale mediatico una gogna per cui non c'è ristoro, non c'è riparazione, non c'è riabilitazione. Non c'è sentenza assolutoria né risarcimento o indennizzo economico in grado di rimettere in piedi una vita distrutta da una sovraesposizione mediatica dell'accusato. E tanto avviene per le modalità con le quali la notizia di una indagine è stata offerta, per la superficialità con la quale alcune conclusioni sono state

tratte e per il sensazionalismo che ha attraversato il racconto. Per la sostanziale assenza di spazio adeguato riservato all'interessato, completamente schiacciato dalle soverchianti acquisizioni investigative. Ma non solo. Le modalità a senso unico con le quali vengono offerte le prime verifiche di indagine, oltre a creare un condizionamento colpevolista nella pubblica opinione, producono un'aspettativa di condanna che, ove disattesa, porta a un risentimento nei confronti dei Giudici quando assolvono l'imputato tradendo lo scontato pronostico, con una inevitabile ricaduta in termini di sfiducia nel sistema. È questo il prodotto finale del processo mediatico, del giudizio sommario che matura inevitabilmente all'alba di una inchiesta giudiziaria. E c'è da dire che ormai si tratta di concetti privi di originalità quelli ai quali mi sto richiamando, riflessioni scontate. È fin troppo evidente come ogni assoluzione sia preceduta da una accusa e, talvolta, anche dall'adozione di misure restrittive della libertà personale. Dunque, l'enfaticizzazione colpevolista della prima ora accetta il rischio di un ribaltamento completo quando quelle ipotesi di reato si misurano nel contraddittorio. Quando, cioè, l'accusato può praticare una difesa effettiva. Ma purtroppo questo rischio si continua a correre quotidianamente quando si ha la pretesa di raccontare una inchiesta con le lenti deformate di una accusa autoreferenziale. Neanche le raccomandazioni in ambito nazionale ed internazionale, le Direttive del Parlamento Europeo (la nota 343/2016) sulla presunzione di innocenza hanno frenato la vocazione ad una letteratura giudiziaria unilaterale e ben lontana dal rispetto dei principi del "giusto processo". E non basta di certo, di tanto in tanto, l'uso di qualche "condizionale" nella narrativa. Il legislatore sembra essersi accorto, scorrendo il testo

della cosiddetta "riforma Cartabia" in attesa di definitiva approvazione, del dramma della conservazione dei dati di cronaca giudiziaria nella rete. Una sorta di damnatio memoriae che inchioda anche chi viene dichiarato innocente, assolto da ogni accusa ma "schedato" nel circuito dell'informazione telematica. Chiunque può portare in tasca la notizia e digitare sul motore di ricerca il nome del malcapitato accusato per avere a portata di mano, e in ogni momento, la notizia. Non è più necessario andare in edicola a comprare il giornale o guardare la televisione per trovare la notizia, basta uno smartphone. E se quel cittadino viene assolto permangono immutabili le tracce di una inchiesta i cui aggiornamenti sfuggono all'aggregatore telematico, all'interrogazione oracolare del motore di ricerca che continuerà a far emergere brandelli di una accusa e vivisezionamenti di una indagine. In tale direzione, apprezzabile lo sforzo del disegno di legge di riforma del processo penale, di recente approvato dalla Camera dei Deputati, più noto come "Riforma Cartabia".

Di particolare interesse si rileva l'art. 1, co. 25, ora all'esame del Senato, laddove viene previsto che il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

Evidente come sia certamente un primo passo verso una regolamentazione di una materia delicatissima che incide nel patrimonio morale del soggetto coinvolto da inchieste che, quando si concludono positivamente, lasciano nella Rete tracce indelebili quanto dolorose. Tracce che non hanno una consecuzione che conduce il lettore all'epilogo. Restano

disordinatamente a marchiare il cittadino come una “lettera scarlatta”, per rievocare metaforicamente il romanzo di Nathaniel Hawthorne. È questa la nuova frontiera della reputazione che le inchieste mediaticamente impresse nel circuito dell’informazione consegnano al pubblico. Ed è proprio su questa nuova frontiera che vanno misurate le forme di tutela più efficaci per non vanificare neanche la più favorevole delle pronunce assolutorie. La pena che già la sottoposizione del processo produce nei confronti del cittadino innocente è ormai accompagnata da una sorta di una *damnatio memoriae* al rovescio per gli accusati che finiscono nel tritacarne mediatico. Nella Roma antica funzionava per il punito come una cancellazione di ogni ricordo della persona e della eliminazione di ogni suo riferimento.

In questo perverso meccanismo, al contrario, a rimanere perenne (ed immediatamente consultabile con un semplice click) è il riferimento ad una indagine, ad un arresto, ad una intercettazione, anche dopo la pronuncia assolutoria. Spesso del tutto ignorata.

Mi auguro che questa sensibilità, dimostrata con la citata previsione normativa, sia il punto di partenza per una riflessione più matura e responsabile, in grado di investire sul piano culturale l’equilibrio delicatissimo che va garantito tra il diritto ad una informazione completa ed il dovere di rispettare il diritto alla reputazione di quanti vengono attraversati dal clamore mediatico di una inchiesta.

L'urlo e il furore

di **Giorgio Colangeli**

Una volta si andava a vedere i processi penali come una forma di spettacolo per i poveri.

Pensate a Napoli, con quella meravigliosa scuola di oratori che conteneva Giovanni Porzio, Enrico De Nicola, Alfredo De Marsico; la gente comune si affollava nelle aule per vedere, con quella immediatezza che assicura la genuinità dell'esperienza, come si faceva giustizia.

Passata quella stagione storica, i mass-media hanno progressivamente sostituito la visione diretta; dai giornali delle edizioni serali siamo passati alle permanenti presenze del telegiornale, sino alla pervasiva presenza di foto, video, narrazioni e commenti sui siti internet e sui social network.

Il racconto della giustizia penale è, oggi, sostanzialmente mediato dagli operatori dell'informazione.

Lo specchio che la informazione utilizza per riflettere e rimandare la celebrazione del rito giudiziario è però deformato; due almeno sono i filtri che impediscono l'autenticità della rappresentazione.

Il primo è costituito dalla necessità di rendere spettacolare la notizia (o il racconto): al pubblico va assicurato un ritorno di intrattenimento forte, che penetri efficacemente nella esigente richiesta di scosse emotive che esso desidera. Sempre più frequenti, oltre alla presenza in studi televisivi di esperti di varie estrazioni, sono le ricostruzioni di modello fiction delle

presunte fasi del delitto o del caso politico-giudiziario, realizzate con attori e con sapienti inscenamenti di luci e atmosfere.

Il secondo filtro è invece di puro carattere psico-

sociale e consiste nel preferire la versione più drammatizzata e affascinante del caso, per una cittadinanza di utenti dei media generalmente tesa a sapere che il delitto è un debito con la società che sarà rapidamente (e severamente) pagato. Ecco allora il gusto di soffermarsi sul carattere macabro di qualche elemento della vicenda e della scena del crimine, su dettagli particolarmente disgustosi dell'agire del reo, su peculiarità abiette del movente o dello svolgersi precedente del rapporto tra accusato e vittima.

Il tutto teso a inoculare nella opinione pubblica un profondo senso di esecrazione, tale da debordare inesorabilmente nella rabbia.

Cominciamo a scorgere in queste metodiche di rappresentazione quell'assunto che Noam Chomsky suggeriva anni fa: "i media moderni sono strutturati in modo da eliminare ogni possibilità di discussione critica"; qualcuno potrebbe essere tentato di giustificare questa caratteristica



dell'informazione, in particolare giudiziaria, col fattore tempo, non avendo le comunicazioni sociali di oggi lunghi tempi di permanenza nel dibattito pubblico e subendo un velocissimo processo di invecchiamento.

C'è però dell'altro: c'è un ottundimento delle possibilità di verifica di quanto si afferma in sede televisiva con le regole operative e logiche tipiche della tradizione giudiziaria; anzi, è proprio questa la qualità che si richiede allo show mediatico sulla giustizia penale: sostituire il linguaggio degli addetti ai lavori, gli oscuri giuristi e le loro ataviche liturgie, con la lingua vera della gente comune.

Il processo mediatico affida le premesse dei giudizi sostanzialmente alla fenomenologia del percepito; come ha scritto Glauco Giostra a margine delle ricerche dell'Osservatorio sulla informazione giudiziaria della Unione delle Camere Penali Italiane, ci sono tre livelli di giustizia: il dover-essere, ovvero quella scritta nei codici; l'essere, quella praticata nelle corti e nei tribunali; infine la rappresentazione, che è il precipitato di percezioni e sensazioni del pubblico che assiste ai resoconti condensati su tv, siti internet, blog, Facebook e così via.

La tensione permanente sui casi penali di maggior richiamo, quindi, assolve a un bisogno profondo, per la comunità, di esorcizzazione del pericolo: rendere tangibili le motivazioni latenti dell'angoscia del corpo sociale; come attestano tutti gli aggiornati studi sociologici e statistici, il fattore maggiore di ansia sociale indistinta risiede nella incertezza del futuro, che è una forma di angoscia indeterminata (appunto perché non è oggettivata, così da trasformarsi in paura) e tale sentimento, diffuso nelle pieghe della collettività, va a scaricarsi sul bisogno di incarnazione; l'uomo comune deve avere una qualche forma di concretizzazione delle sue ansie,

purchessia: gli stranieri, le multinazionali, l'inquinamento, l'evasione fiscale, i politici corrotti.

Molto adatto a prendere questo scomodo ruolo di trasformatore dell'angoscia in paura, quindi rabbia, quindi odio, è il delinquente. Una figura molto lata, dai contorni sociali vaghi, definibili di volta in volta come trafficante di droga, violentatore, pedofilo, pirata della strada, femminicida, finanziere d'assalto, depistatore di indagini su stragi, carabiniere violento, medico venduto alle case farmaceutiche.

Ciò che accomuna queste visioni è il tratto di centralità che viene conferito agli stati emotivi delle vittime dei reati ogni qual volta si entri nel discorso di politica criminale. Qui cade il punto focale di tutto il sistema di interpretazione (o peggio, di legittimazione) della politica giudiziaria e dei suoi riflessi sulla forma, continuamente soggetta a riplasmazioni, anche del diritto penale sostanziale.

Ma rinviando all'epilogo le considerazioni sulla piega che rischia di prendere il sistema dogmatico stesso del diritto penale, se non si agisce subito su un riequilibrio delle ragioni della difesa sociale con quelle del rispetto della presunzione di non colpevolezza; ora torniamo al punto delle tecniche di invasione che i media operano oggettivamente sul terreno del processo penale; uno dei punti più qualificanti di questa invasione è la ostentazione della fase preferita del procedimento disegnato dal codice accusatorio.

Mentre i giuristi non si stancano di ricordare che è il dibattimento – o quantomeno, vogliamo dire, “il giudizio” – la fase della verità processuale, il pubblico vuole tutto e subito: una storia, una commozone, un carnefice; non potrebbe allora essere diversamente: la fase prediletta del pubblico è quella delle indagini preliminari.

Ne derivano molteplici conseguenze distorsive:

Il padrone del campo, il campione del popolo media-giudiziario, è il pubblico ministero; il giudice scolora a figura pallida e inconsistente, semmai – lo vediamo spesso – ritenuto colpevolmente timido, se non venduto;

La possibilità stessa di captare, e poi fornire al pubblico, le preziose informazioni sull'andamento della fase – fastidiosamente segnata da un principio contenitivo come il segreto di cui all'art. 329 c.p.p. – è condizionata dall'atteggiamento più o meno concessivo dell'organo investigante;

Il punto 2 comporta che la fonte delle informazioni si qualifichi da sé, senza bisogno di alcuna referenza, cosicché il doveroso controllo della fonte – caposaldo secolare della civiltà giornalistica – degrada a perdita di tempo (ancora il tempo!);

Ma il punto 2 si porta dietro un'altra sciagura: il controllore (giornalista) non ha alcun potere contrattuale sul controllato (l'investigatore, il requirente), venendo anzi a dipendere sostanzialmente da questo per tutti gli aspetti realizzativi del lavoro di acquisizione del materiale cronachistico.

Ed eccoci al materiale; cos'è il materiale cronachistico del giornalista giudiziario? Atti di indagine, ecco cosa è; atti che preludono, senza avere validità processuale né ora né domani (a meno di celebrazione di riti speciali, di cui però, diciamo francamente, la cronaca dei processi mediatici non è zeppa) alle scelte sull'azione penale; atti che la difesa non può ancora conoscere, che il futuro organo giudicante non dovrà mai conoscere, salve eccezioni.

Ma soprattutto atti che, assunti da una parte che svolge un lavoro "a tesi", presentano il caso criminale da una prospettiva unilaterale, rimanendo nel retrobottega delle residualità fortuite il

disposto della obbligatoria acquisizione anche di atti a favore dell'indagato. (Insomma, quella norma dice solo di non buttare via atti che – più o meno involontariamente – il PM ha trovato e che sembrano favorire la tesi della difesa).

Tutto ciò porta il processo mediatico a sopraffare la procedura penale legale su diverse linee di svolgimento: più veloce, più onnivoro di regole operative perché sganciato da forme di esclusione probatoria o almeno da regolazione delle procedure.

Il processo mediatico è libero nelle forme e non conosce nullità; praticamente l'antico e ricorrente sogno delle procedure inquisitorie del vecchio regime: il pensiero sottostante è che la forma è un involucro vuoto, toglie agli uomini possibilità di raggiungere lo scopo.

C'è un'ulteriore deriva plebiscitaria in questa sacralizzazione delle indagini preliminari: il pubblico ministero, e qui può esserci il necessario supporto del GIP, può addirittura operare una eterogenesi dei fini della sua attività, passando dal ruolo di verificatore delle premesse del potere statuale di punire a quello di regolatore di flussi di comportamento, né più né meno che un'autorità politica.

Si pensi alla integrazione di condotte ritenute immorali all'interno di una fattispecie in apparenza aperta (razzismo, omofobia, rovina dell'ambiente, bullismo, stalking, mobbing, comportamento antisindacale, aggrottaggio, ecc.); si pensi alle conseguenze territoriali ed economiche di misure cautelari reali su complessi industriali o imprese o centri di aggregazione lavorativa; si pensi alle richieste di misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo 159/2011, con effetti talora devastanti sul terreno dell'occupazione seppure con presupposti costituiti spesso da infimi livelli di sospetto; si pensi infine al più volte rivendicato diritto a una selezione di atti delle indagini penali basata su

“bilanciamento di interessi”, criterio quanto mai politico.

La norma penale non è più utilizzata per punire ma per governare processi politici e sociali, più o meno complessi.

Anche questo fenomeno di anamorfosi dello strumento penale suscita una indiscutibile fascinazione presso il grande pubblico: a una classe politica timida, inconsistente, avviluppata nei veti incrociati, fa ombra una magistratura requirente dinamica, decisionista, asseritamente implacabile. L'uomo comune ne è soggiogato.

Dicevamo del carattere onnivoro del processo celebrato nel salotto televisivo; qui non vigono regole di esclusione, non c'è alcuna paura di inquinare il percorso di acquisizione gnoseologica, mentre la pratica giudiziaria ha condensato (in secoli) la fallacia di certe pratiche di ricerca, come le domande suggestive, le domande nocive alla genuinità, le voci correnti nel pubblico, la profilazione psicologica delle persone, la subornazione o corruzione del testimone. No, nel processo mediatico si piglia tutto quello che la cronaca, anche la più cialtrona e approssimativa, propone.

Qui c'è solo inclusione; tutto concorre a un minutaggio più ampio di show, alla più aspra dialettica che lo spunto clamoroso suscita, alle solleticazioni emozionali del mormorio criptico del trapelare; le sensazioni del pubblico saranno il migliore dei verdetti: la giustizia degrada a empatia, intuito popolare, sentire comune.

Ed ecco ancora il desiderato superamento del gergo oscuro, avvertito come lontano e vacuamente mistificatorio, degli avvocati e del loro perenne alambiccato di distrazioni dalla verità. La giustizia sia invece “vera”, magari un po' rudimentale nelle logiche ma vera. Si sente l'innesto della ideologia post-moderna dell'abbattimento degli altari; tutto è alla portata di tutti; le specializzazioni professionali appaiono

l'odioso residuo di tempi andati in cui caste di privilegiati godevano di rendite di posizione.

Nel processo questa ideologia rifluisce col ferreo sapore del colpevolismo preventivo; il processo che nasce come unico metodo di accertamento della sussistenza del fatto e della sua addebitabilità all'imputato, diventa a poco a poco un ostacolo, avvertito solo come un orpello estetico, appartenente a una visione del mondo da superare: un mondo dai ritmi lenti, meno violento, meno denso di pericoli. Ovviamente nessuno degli aderenti a questa nuova religione del processo mediatico si sognerebbe di consultare una statistica sull'andamento dei numeri dei reati nella società italiana negli ultimi quaranta anni.

Le riforme, tentate o riuscite, che nell'ultimo periodo si sono poste nella direzione di questa ideologia sono sempre più popolari nella discussione pubblica sui problemi connessi alla inefficienza della giustizia: l'abolizione del divieto di reformatio in pejus, il bando della prescrizione penale dal nostro ordinamento, la sostanziale vendetta privata che deriva dall'allargamento oltre misura del canone della legittima difesa, la rivalutazione della delazione, in chiave di controllo occhiuto delle condotte ipoteticamente devianti, la solidificazione carcerocentrica delle pene, e molto altro; tutto corre sul filo di un corrivo bisogno di rassicurazione.

Ci si deve chiedere, da operatori di questo sistema così corrosivo dalla demagogia dei media, quali i rimedi che possano approntarsi, quale la strada di una rivalutazione delle procedure giudiziarie autentiche, le sole in grado di dare garanzie di giustizia e di equilibrio sulla sorte dei giudicandi.

Forse la chiave è il linguaggio; gli esperti veri e, soprattutto, gli avvocati che sono l'unica corporazione trasversale, nel senso che possono assistere sia la vittima che

l'accusato, devono remare contro la corrente: forze dell'ordine, magistrati, cronisti avranno sempre difficoltà ad abbassare il tono, sono troppo interessati a una tensione alta, che gioco forza premia le loro professioni. Gli accademici sono spesso troppo rinchiusi negli atenei.

I penalisti, allora, devono tornare a parlare forte e a parlare chiaro: forte perché il tono deve emergere sul chiasso delle prefiche del salotto televisivo e del blog urlato; chiaro perché le parole del garantismo – costi quello che costi – devono essere comprensibili a tutti, semplici per ogni fascia di osservatori e di cittadini; di quella semplicità che renda inesorabile la diffusione del ragionamento.

Questa è la responsabilità epocale che i penalisti si trovano ad affrontare: farsi capire, altrimenti il processo – come strumento di garanzia per tutti – rischierà nei prossimi passaggi storici di ridursi a pericolosa e distopica provocatio ad populum.

Dobbiamo resistere all'onda delle mode ideologiche, contrastare l'equazione che allinea rapidità della informazione con superficialità del giudizio.

Dobbiamo ricordarci ogni giorno della plumbea profezia di Gadamer per evitare "la fine dell'esperienza del dialogo" che egli intravedeva in fondo alla parabola dei nuovi mezzi di comunicazione di massa.

Faulkner titolò il suo capolavoro sullo sfacelo umano delle famiglie del sud contadino con l'estrappolazione di un verso di Macbeth, quello del quinto atto dove l'ormai sanguinario protagonista accoglie la notizia della morte della sua Lady: "è il racconto di un idiota, fatto di urla e di furia, che non significa nulla".

Riprendiamo questo titolo per diffondere il senso della ragione laica e inestimabile del Giusto Processo. Per noi significa tutto.

Presunzione d'innocenza e divulgazione di notizie giudiziarie

di **Giovanni D'Alessandro**

(Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico)

È ben noto che per la Corte costituzionale italiana tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto d'integrazione reciproca e non è dunque possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela dev'essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro"; se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette. In tale contesto va collocato, pertanto, il conflitto tra i vari profili della libertà di manifestazione del pensiero (tra cui il diritto d'informare, il diritto d'informarsi, il diritto di cronaca) e la costellazione dei beni della personalità (tra cui l'onore, la reputazione, la riservatezza).

Si tratta, peraltro, di un conflitto – quest'ultimo – che potremmo ritenere emblematico nelle esperienze giuridiche contemporanee occidentali, a cui non è sempre possibile dare una soluzione categorica, ma che necessita pure, caso per caso, di composizioni bilanciate prudenti, secondo ragionevolezza e proporzionalità (con una delicata e saggia combinazione



tra categorial balancing e ad hoc balancing).

A tale riguardo, le aberrazioni dei c.d. "processi mediatici", in verità, rappresentano qualcosa di davvero paradossale: l'autorità che deve garantire in concreto i diritti dei danneggiati da un'impropria divulgazione di notizie giudiziarie, proprio mediante giudizi ben bilanciati e giustificati, è talvolta quella stessa magistratura da cui provengono le informazioni che violano i diritti da tutelare. Il che contribuisce, certamente, a una perdita di fiducia generalizzata nelle istituzioni che amministrano la giustizia nel nostro Paese.

Quella perversa osmosi tra comunicazione istituzionale di notizie giudiziarie e divulgazione sui media di tali notizie, spesso spettacolarizzate ad arte, costituisce, allora, un fenomeno che in uno Stato costituzionale liberale e democratico non dev'essere consentito.

Questa è la ragione che induce ad attendere con un qualche ottimismo il

compimento dell'iniziativa governativa ancora in itinere per l'attuazione alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza. Presunzione che ha ricevuto un'elaborazione in primis giurisprudenziale, sia nell'ordinamento CEDU sia in quello dell'UE, che ha molto arricchito il significato del secondo comma dell'art. 27 Cost., secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (mentre per l'art. 6, par. 2, della CEDU "ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", e, analogamente, per l'art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE "ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata").

Per quanto è dato leggere sinora nello schema di decreto legislativo AG285, al momento sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (parere da esprimere entro il 16 settembre 2021), sembra che il legislatore, con l'abbrivo delle istituzioni dell'UE, si sia finalmente incamminato verso un pieno ed effettivo riconoscimento di un diritto soggettivo a non essere presentati come colpevoli fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata definitivamente accertata. Diritto che potrà essere fatto valere, com'è inevitabile, sia contro non consentite divulgazioni istituzionali di uffici giudiziari sia contro la conseguente diffusione di notizie giudiziarie diffamatorie sui media.

Nel dare attuazione agli artt. 4, 5 e 10 della direttiva, da leggere alla luce dei punti 16-21 e 44 del "considerando", lo schema di decreto legislativo introduce il divieto, per le "autorità pubbliche" (scil. le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da

un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici), d'"indicare pubblicamente come colpevole" l'indagato o l'imputato in un procedimento penale, prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna. La violazione di tale divieto, oltre a eventuali sanzioni penali o disciplinari e all'obbligo di risarcimento del danno, comporta: a) il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa; b) l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione (della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato; c) il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via di urgenza al tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (art. 2).

Lo schema di decreto, inoltre, integra la disciplina vigente in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, intervenendo sull'art. 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006. Si prevede che: i) il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi d'informazione "esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa"; ii) la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se "strettamente necessaria" per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni d'interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'art. 329 c.p.p.); iii) le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre

chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva; iv) con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; v) tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. S'introduce, infine, vi) la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi d'informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello (art. 3).

Due aspetti vanno in special modo sottolineati. In virtù di quanto precisato dalla direttiva, tale disciplina trova applicazione dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e a prescindere dal fatto che essa sia messa a conoscenza, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata, e sino al momento in cui non diventi definitiva la decisione che stabilisce se egli abbia commesso il reato. Rimangono, invece, a essa estranee le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dianzi alla Corte EDU (punto n. 12 del "considerando").

Inoltre, il legislatore ha individuato il diritto di rettifica come mezzo di ricorso adeguato ed efficace in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione.

Secondo quanto previsto dalla direttiva, infatti, un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa (punto n. 44 del "considerando").

C'è da ritenere che questa nuova disciplina, interpretata in maniera conforme ai principi del diritto europeo, che nel caso di specie disvela un'indubbia virtualità positiva della c.d. tutela multilivello dei diritti fondamentali, possa avere idonee ricadute sul sistema dell'informazione giudiziaria. È chiaro che, laddove è previsto un diritto di rettifica nei confronti di dichiarazioni non consentite di pubbliche autorità, si deve ritenere, di conseguenza, esercitabile la medesima pretesa anche nei riguardi di informazioni diffuse dai media non rispettose della presunzione d'innocenza. Altrimenti, sarebbe da reputare ineffettivo il diritto a non essere indicato come non colpevole sino alla condanna definitiva, in violazione di quel diritto dell'Unione che proprio questo nuovo provvedimento legislativo vuole attuare.

Riflessioni sul processo mediatico e



sulla riforma del processo penale.

di **Albertina Pepe**

Se il processo penale costituisce in qualche modo esso stesso una pena per l'imputato, nei casi di maggiore interesse per la collettività lo stesso imputato o indagato è spesso sottoposto a una pena più precoce e ulteriore: il processo mediatico.

Tale "pubblica sanzione" è di carattere puramente afflittivo e, non solo finisce per incidere sulla quotidianità del soggetto (già dalla fase delle indagini), ma risulta essere anche potenzialmente perpetua a prescindere dall'effettivo esito del processo penale.

Il processo mediatico è "la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali coram populo"¹.

In ambito comunitario si è tentato di intervenire sulla questione, per il tramite della direttiva dell'UE 2016/234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9

marzo 2016. Solo lo scorso marzo, con un voto a larghissima maggioranza, la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento alla legge di delegazione europea che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva Ue del 2016.

Il termine per il recepimento della direttiva, in materia di presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di presenziare al processo nei procedimenti penali, era stato fissato al 1° ottobre 2018, data entro la quale gli stati membri - e dunque anche l'Italia - avrebbero dovuto attuare le disposizioni in essa contenute.

Dunque, seppur con estremo ritardo, l'Italia ha avviato l'iter finalizzato alla cessazione della spettacolarizzazione del processo penale.

Analizzando il testo della normativa europea, di particolare importanza ai fini della regolamentazione del c.d. processo mediatico appare la disposizione prevista all'art. 4 comma primo in base alla quale è stato stabilito che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire che "le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie

¹ G. GIOSTRA, *Processo mediatico* (voce), 4.

diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole” fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata.

In Italia, ogni giorno accade il contrario. Infatti è riscontrabile da tutti i fruitori delle reti televisive - così come dagli utenti della Rete - quanto sempre più spesso la narrativa giornalistica in materia di procedimento penale si discosti dal principio costituzionale sancito al secondo comma dell'articolo 27 Cost.

Dunque, la presunzione d'innocenza - principio cardine dell'ordinamento interno - non prevede solo l'attuazione della recente normativa europea, ma anche l'assicurazione dell'effettività di un principio che si pone tra i valori fondanti della Costituzione. Inoltre, sempre all'art. 4 al comma secondo, l'Ue prevede che “Gli Stati membri provvedano affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo” a non presentare gli indagati o imputati come colpevoli.

Ciò determina che a garanzia del rispetto di tali previsioni debba essere sempre assicurato agli indagati e agli imputati un ricorso effettivo in grado di risarcire il danno arrecato.

Ciò che preme in Italia è la necessità di fermare il processo mediatico, tutta quella serie di inchieste giornalistiche il cui punto di partenza è sempre la “presunzione di colpevolezza dell'indagato” corroborate da video degli atti d'indagine e dalle intercettazioni. Basti pensare al recentissimo caso della tragedia della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, caratterizzato dalla divulgazione del video del sinistro già dopo pochissimi giorni dall'accaduto.

È di fondamentale importanza che vi sia un cambio di registro al fine di adottare le misure appropriate per garantire agli

indagati e agli imputati il diritto di non essere presentati come colpevoli né in tribunale né in pubblico.

In capo ai media cade la responsabilità di romanzare la cronaca giudiziaria, la quale diversamente dovrebbe riportare semplici fatti evitando di voler fornire a tutti i costi risposte all'opinione pubblica su questioni sulle quali è ancora necessario svolgere prima delle indagini e poi, eventualmente, un processo.

A poco necessitano - e anzi spesso danneggiano - i racconti in cui viene già individuato un colpevole e un movente.

Ecco perché si auspica che l'adozione della direttiva europea UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza ponga una pietra miliare non solo per il riconoscimento dei diritti degli indagati e degli imputati - già sanciti nella nostra carta fondamentale - ma anche per l'effettività di tali diritti.

Attualmente, tali diritti al di fuori del processo possono essere annoverati tra quei diritti sommersi per i quali è necessario un ulteriore intervento del legislatore al fine di garantirne l'effettività. In uno stato di diritto quale dovrebbe essere l'Italia non è più ammissibile che vengano emesse “sentenze definitive” fuori dalle aule di giustizia, in un frangente temporale in cui il soggetto indagato spesso non ha ancora consapevolezza delle accuse mosse a suo carico.

Inoltre, la direttiva europea appare esaustiva anche su un altro punto: nessuna autorità dovrebbe rilasciare dichiarazioni pubbliche né tantomeno fornire agli organi d'informazione tutte quelle notizie che individuano come colpevole un soggetto indagato o un imputato prima che ne venga accertata la responsabilità penale.

Vero è che sarà necessario - come in ogni ambito del diritto - un bilanciamento degli

interessi e dei diritti contrapposti. Infatti, diversi sono gli aspetti da ponderare al fine di non incidere negativamente sul diritto di cronaca giudiziaria, il quale può essere circoscritto solo in ragione di tutela dei diversi diritti che fanno capo a chi subisce un processo penale (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza).

Questi diritti e interessi necessitano di tutela e bilanciamento, sia nell'ambito delle dichiarazioni alla stampa e delle conferenze stampa delle autorità pubbliche in merito a processi penali ancora pendenti, sia alla trasmissione alla stampa di immagini di persone indagate da parte delle autorità pubbliche, così come per la fuga di notizie relative ad atti di indagine.

Pertanto, dovrebbero essere forniti, in accordo con l'art. 4 della direttiva, coerenti interventi di risarcimento.

Sulla scia della legge Pinto che prevede il diritto al risarcimento, il diritto a richiedere un'equa riparazione per il danno - patrimoniale o non patrimoniale - subito per l'irragionevole durata di un processo, dovrebbe essere prevista l'introduzione di obblighi di integrazione e/o rettifica informativa che il giudice dovrebbe imporre ai media oltre che al l'obbligo di pubblicazione della sentenza di assoluzione e la previsione di strumenti di tipo risarcitorio-indennitario a carico dello Stato.

Ciò che preoccupa gli operatori del diritto - ma che dovrebbe preoccupare l'intera collettività - è la possibilità che ciò che avviene nei salotti televisivi e sui social network possa influire sul processo penale. Ma non solo. È probabile che nel caso in cui la sentenza definitiva dovesse discostarsi dagli esiti del processo mediatico la verità delineata nelle aule di tribunale sarà surclassata da una verità già formatasi tra le pagine dei giornali.

Pertanto, la normativa europea pone delle risposte a un'esigenza che si presentava da tempo, quella di frenare una comunicazione costante ed eccessiva su casi di cronaca giudiziaria.

Com'è già accaduto, nella tutela dei diritti "sommersi" interviene la normativa europea che pone uno spiraglio di speranza nella tutela dei diritti sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ma non solo, con la recente proposta di riforma del processo penale, anche il legislatore italiano dovrebbe essere in grado di intervenire sulla questione per il tramite di una normativa che sia realmente orientata ai principi costituzionalistici.

Anche le problematiche relative al processo mediatico appaiono, infatti, tra gli emendamenti alla proposta di riforma.

Il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario e successivamente la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento.

Attualmente, dunque, il disegno di legge è articolato in due diversi articoli. Il primo contiene una serie di deleghe nei confronti del Governo le quali dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il secondo, invece, contiene le modifiche per il codice penale e il codice di procedura penale dal carattere immediatamente precettivo.

C'è da dire che le criticità sollevate con gli emendamenti proposti, dalla Commissione di studio alla proposta di riforma, in qualche modo ricalcano gli stessi obiettivi della normativa europea.

Partendo dall'assunto che tra le diverse

finalità perseguite dal disegno di legge appare preminente la necessità di accelerare i tempi del processo penale, una riforma in tal senso permetterebbe, in parte, di evitare o quanto meno limitare la gogna mediatica all'indagato o all'imputato.

Tra gli emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi) è stata proposta, infatti, la previsione della nullità degli atti nel caso in cui il procedimento non inizi entro 3 mesi dall'arresto e i termini per le indagini preliminari dovrebbero essere adattati alla tipologia di reato per cui si procede.

Non solo, si propone che l'iscrizione nel registro della notizia di reato non possa in alcun caso determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile ed amministrativo.

Inoltre, tra le proposte riguardanti il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, è stata proposta l'apertura del dibattito entro 30 giorni dalla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ex art 477 del Codice di procedura penale.

Infatti, la fase più delicata sia per il processo penale sia per lo svolgimento del "processo mediatico" è proprio quella delle indagini preliminari, nel corso delle quali si concentrano numerosi interventi di riforma.

Ma non solo, importante in materia di processo mediatico è il c.d. "diritto all'oblio" il quale si sostanzia in una estensione del diritto alla riservatezza, che appare sempre più rilevante dal momento in cui con gli attuali canali di informazione è possibile risalire, in meno di un secondo, a notizie molto lontane nel tempo per le quali non sempre vi è una continuità, dunque, spesso non più attuali.

La Cassazione ha affermato con recente ordinanza n. 9147/2020 che il diritto all'oblio consiste nel "diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato".

In materia, il nuovo processo penale prevede all'articolo 1, comma 25, una particolare delega al Governo che consente di prevedere in caso di emissione di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione.

Tale attività di deindicizzazione dai motori di ricerca presenta aspetti particolarmente problematici sul piano tecnico, pertanto, di tutta evidenza appare la necessità di una riforma in grado di dare effettività a tale previsione.

Ciò, in accordo con la normativa europea in materia di dati personali, garantirebbe in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

L'emendamento già approvato e fatto proprio dal governo prevede che qualora il prestatore di servizi dell'informazione non adempia entro il termine di 7 giorni ciò costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali il provvedimento di deindicizzazione.

Dunque, fanno ben sperare i prossimi interventi legislativi in calendario, nelle more probabilmente dovremmo interrogarci sul contributo di ognuno alla spettacolarizzazione del processo penale e al rispetto della presunzione d'innocenza costituzionalmente sancita.

Magistrati e avvocati: dialogo tra responsabilità, nella prospettiva della riforma del processo penale.

di **Luciano Violante**

(già Presidente della Camera dei Deputati).

Come tutte le riforme complesse anche quella del processo penale ha luci ed ombre; ma questa volta le



luci sono largamente prevalenti. La legge delega esprime una impostazione caratterizzata dal rispetto dei valori delle persone coinvolte nel processo, tanto come imputati quanto come vittime: estensione dei riti alternativi e dei casi di non punibilità per tenuità del fatto; determinazione delle alternative al carcere senza passare dal carcere; programmi di giustizia riparativa; rinvio a giudizio solo quando appare ragionevolmente prevedibile la condanna. Sono incisivi cambiamenti che hanno effetti anche nei confronti del modo di essere avvocati e magistrati. Cominciamo da questi ultimi. Aumenta la loro discrezionalità e quindi si pone il tema della prevedibilità dei criteri che saranno seguiti nell'esercizio delle facoltà discrezionali. Non si deve ingabbiare la giurisprudenza, ma la ragionevole prevedibilità dell'esito di un giudizio è fondamentale nei regimi democratici. Non si

può tollerare né l'imprevedibilità delle conseguenze penali dei propri comportamenti, né l'arbitrio nell'esercizio di poteri sulla vita, sui beni e sulla reputazione delle persone.

Nei primi tempi ci sarà probabilmente qualche sbandamento. Bisognerà considerarlo inevitabile ma i magistrati dovranno inserire saldamente nella visione della propria professione il fatto che ogni giorno trattano con il dolore e la speranza di esseri umani. Questo vale soprattutto per i giudici perché è loro il ruolo che cambia più profondamente. Valutare il rito, la particolare tenuità, le misure alternative, le modalità della giustizia riparativa, la prevedibilità della condanna esige un giudice che non è più il calcolatore delle aggravanti e delle attenuanti. Questo giudice è tenuto a considerare non solo l'imputazione, ma anche la vicenda umana e la possibilità di ricucire il rapporto tra il condannato e la comunità, rapporto interrotto dal reato.

Problemi forse più gravi si pongono per gli avvocati; aumenta la discrezionalità del giudice, crescono le speranze e i timori delle

parti, aumentano le responsabilità degli avvocati nei momenti della scelta tra i riti, tra le misure alternative, tra i contenuti della giustizia riparativa. Il cittadino chiede ragione di quello che è accaduto non al giudice, ma all'avvocato.

Un arricchimento della professionalità è perciò necessaria anche per gli avvocati, non solo per i giudici.

Mi permetto perciò di avanzare una proposta.

Sarebbe utile, prima ancora che vengano emessi i decreti legislativi, che le Camere penali e l'Associazione magistrati promuovano insieme incontri comuni per cominciare a esaminare, costruttivamente, la delega per poi, nella cornice della delega, segnalare i dubbi che più probabilmente potrebbero proporsi nel concreto svolgimento dei processi.

Un processo di questo tipo richiede, nel rispetto dei ruoli rispettivi, e senza confusione di responsabilità, capacità di dialogo e disponibilità al confronto.

Giustizia o pregiudizio: diritto di cronaca vs. diritto di difesa.

di *Gianluca Filice*

La sera del 3 agosto del corrente anno, un po' in sordina, complice il periodo feriale, è andato in onda l'ennesimo processo mediatico.

La puntata agostana de "Non è l'arena", ha acceso i riflettori sul caso di due ragazze, asserite vittime di una violenza sessuale di gruppo, che si ipotizza essere avvenuta alle prime luci dell'alba del 2019, su di una spiaggia della Costa Smeralda.

Le due giovani amiche, di fronte alla richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dalla Procura della Repubblica, hanno inviato una mail in redazione, esprimendo amarezza e delusione non solo per la decisione assunta dal magistrato inquirente, ma anche perchè gli organi di informazione, contrariamente a quanto accaduto in un caso analogo nel quale è coinvolto il figlio di un noto uomo politico, non avrebbero conferito adeguato risalto alla vicenda giudiziaria che le riguarda.

Alle ragazze, voce alterata e volto opportunamente celato, sono state poste domande che miravano a ricostruire gli eventi afferenti atti e documenti inseriti nel fascicolo del p.m. e costituenti il materiale peculiare della indagine preliminare.

Al fine di riportare le istanze delle ragazze, il conduttore affermava "voi avete detto: vogliamo venire, dobbiamo fare un passo avanti più forte per tentare di essere credute, di andare a dibattimento".

Lungo la narrazione della riferita

aggressione, egli interveniva, a volte fornendo chiavi di lettura ausiliare dei passaggi più controversi del racconto, evocando la fatica che le donne incontrano nell'essere credute, soprattutto nei processi per stupro, dove le vittime soffrirebbero una serie di dichiarazioni pesantissime provenienti dagli avvocati.



A riprova di questa ultima affermazione, veniva lanciato uno stralcio de "Processo per stupro", un docufilm girato nell'ormai lontano 1979, eccezionale per i tempi perchè le telecamere entravano per la prima volta in un'aula di tribunale per riprendere le fasi dibattimentali di un processo vecchio rito.

Senza il minimo cenno allo sviluppo della istruttoria, era riprodotto un brevissimo contributo in seno al quale il legale degli imputati, durante l'arringa conclusiva, affermava plausibile la tesi della consensualità del rapporto orale incriminato, sostenendo che la donna avrebbe potuto interromperlo in ogni momento, esercitando una lievissima violenza sull'uomo.

La trasmissione, quindi, riprendeva dallo studio nel quale campeggiava una locuzione in sovrainpressione: giustizia o pregiudizio?

Và messo in risalto che il conduttore aveva anche circostanziato, in limitati passaggi, che la versione delle ragazze era smentita dagli indagati e che il difensore degli accusati, a sostegno della bontà della scelta procedimentale operata della pubblica accusa, aveva offerto una nota scritta secondo la quale la versione delle giovani non avrebbe alcun sostegno probatorio, sarebbero cadute più volte in contraddizione, l'atto sessuale sarebbe stato consensuale e, in ogni caso, l'opposizione sarebbe inammissibile.

(<https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/speciale-non-e-larena-03-08-2021-392529>)

Questi sono i fatti in ordine ai quali varrà la pena di svolgere alcune osservazioni scovre di interesse verso l'oggetto dell'accertamento giudiziario non prima, però, di aver tracciato, per brevi cenni, la disciplina normativa vigente.

Le norme che regolano la materia del divieto di pubblicazione degli atti e dei documenti del procedimento sono essenzialmente tre, l'art. 684 c.p. e gli articoli 114 e 329 c.p.p. le quali tutte sono poste a salvaguardia della segretezza processuale.

La prima, di carattere sanzionatorio, punisce chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, mentre le norme di carattere processuale stabiliscono quali sono gli atti di cui è vietata la pubblicazione; rispetto agli atti coperti dal segreto, delineati dall'art. 329 co. 1 c.p.p., il divieto afferisce anche solo al loro contenuto (art.

114 co. 1 c.p.p.) mentre la durata del segreto è articolata in modo diverso a seconda della natura dell'atto e della fase nella quale versa il procedimento o il processo.

L'art. 114 co. 2, prescrive, nello specifico, che anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino al termine della udienza preliminare ovvero, quando essa manca, fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

Quindi, gli atti di indagine non divengono automaticamente pubblicabili solo perché il segreto è caduto, non essendovi perfetta coincidenza tra atti non segreti (ab origine o divenuti tali) e atti conoscibili.

Il coordinamento tra la norma incriminatrice, che vieta la pubblicazione degli atti, per riassunto ed anche a guisa di informazione, ed il comma 7 dell'art. 114 c.p.p., il quale consente la trattazione del contenuto di essi (solo se non coperti da segreto), dovrebbe assicurare un virtuoso bilanciamento tra il diritto di cronaca (che subirebbe un evidente vulnus qualora al giornalista fosse impedito di rappresentare in modo circostanziato fatti processuali di interesse pubblico, limitandone l'azione a notizie sommarie o generiche) e il dovere di riservatezza processuale.

Accanto alla disciplina nazionale (definita "labirintica" da Cordero), oggi si colloca la direttiva europea n. 2016/343 del 9 marzo 2016 rubricata "Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".

Nel corpo della direttiva, ai nostri fini è utile richiamare gli artt. 3 e 4 che stabiliscono rispettivamente: art. 3 "Presunzione di innocenza": Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la

colpevolezza”. Art. 4 “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza”: co.1: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. Co.2: Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10. Co. 3: L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico”.

Il decreto legislativo emanato dal Governo per il recepimento della citata direttiva, che ora passerà alle commissioni parlamentari, è stato sollecitato con emendamento dal deputato Enrico Costa e vieta a tutte le autorità pubbliche di indicare come colpevole l'indagato o l'imputato, fino a sentenza definitiva, stabilendo il rispetto della c.d. continenza verbale in quanto “le informazioni sono fornite in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto a non essere indicati come colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”; pertanto, anche i titoli delle operazioni effettuate dalle forze dell'ordine, e dalle stesse coniate, dovranno rispettare lo

stesso principio, non potendo più contenere espressioni che suggestionino il lettore inducendolo a formulare avventati giudizi di colpevolezza (ad es. “Mani pulite”, “Mafia Capitale”, “Crimine”, “Onorata sanità”, “Sex e drug”, “Falsa politica”...., troppo spesso smentiti, anche dopo molti anni, da provvedimenti di proscioglimento (valga per tutti il recentissimo verdetto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che ha assolto l'ex senatore Antonio Caridi -perché il fatto non sussiste- dall'accusa di associazione mafiosa nel processo denominato, appunto, “Gotha”).

Quindi, il fenomeno delle conferenze stampa tenute da magistrati del p.m. o dagli organi di polizia giudiziaria dovrà subire una importante limitazione sotto il profilo della quantità (il divieto potrà essere derogato solo qualora sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico), della qualità soggettiva (saranno ad appannaggio dei soli capi delle Procure) e della continenza terminologica (le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non dovranno presentare la persona come colpevole), ma dovrà anche essere tracciata la disciplina sanzionatoria, come espressamente previsto dall'art. 4, par. 2: “Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10” il quale, rubricato “Mezzi di ricorso”, prevede che: “Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva”.

Non sappiamo quale sarà la versione definitiva del testo legislativo e

immaginiamo, come sempre accade sui temi delicati e divisivi della Giustizia, che non vi sarà unanimità di vedute; tuttavia, sin da ora, è possibile ipotizzare che il passaggio critico sarà costituito dalla difficoltà di dare positiva attuazione alle deroghe contemplate dall'art. 4 co. 3 della citata Direttiva (qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico), rispetto alle quali, in primo luogo, andrebbero tipizzati i casi ritenuti astrattamente idonei a giustificare l'eccezione alla regola e, subito dopo, dovrebbe essere consentito un controllo effettivo e tempestivo sulla scelta operata dagli organi inquirenti; mentre, sotto il profilo dell'interesse pubblico, appare verosimile un richiamo agli approdi giurisprudenziali più consolidati.

Sul tema il Presidente di A.N.M., Giuseppe Santalucia, ha espresso un tiepido apprezzamento verso le indicazioni che l'Europa ha rivolto agli Stati membri: "le direttive Ue non sono norme prescrittive, indicano l'obiettivo lasciando libertà sui meccanismi da scegliere" e, ancora, "la presunzione di innocenza è un tema condiviso, ma non credo si voglia comprimere il diritto-dovere di informare" (Corriere della Sera, 06.08.21), mentre il Presidente dell'Unione Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, ha privilegiato l'argomento secondo il quale se l'Europa ha avvertito l'esigenza di richiamare gli Stati nazionali sulla effettività del principio che tutela la presunzione di innocenza ciò sta a significare che, di fatto, pur essendo ampiamente condiviso (dove non costituzionalmente protetto), il principio di non colpevolezza rimane spesso sulla Carta, imbrigliato tra concezioni poco ortodosse del diritto di informare e ataviche anomalie negli organi deputati al controllo, che sfociano in una vera e propria soggezione (Convegno U.C.P.I. 10.05.21, "Presunzione di innocenza: la direttiva europea e la realtà

italiana nell'epoca della giudiziizzazione della politica").

Ed allora, riprendendo il contenuto della trasmissione televisiva in premessa, dare ingresso alle legittime (ma personali) aspettative di una parte in pendenza di un procedimento, discutere coram populi le questioni oggetto della indagine, suggestionare il telespettatore inducendolo a schierarsi a favore della "giustizia", ove essa è rappresentata, senza sottintesi, dalla assoluta credibilità delle denunciati, ergo dalla necessità di andare a dibattimento, oppure del "pregiudizio", costituito da una diffusa (ma indimostrata) preconcepita idea di inaffidabilità del genere femminile (che verrebbe ostracizzato dagli impenitenti avvocati, fastidioso intralcio sulla strada che porta alla condanna), significa celebrare un processo prima e fuori di esso, in cui ogni spettatore assume la veste di giudice domestico, esprime il proprio convincimento e coltiva speranze che, ove disattese, muteranno in frustrazione insopportabile tanto da legittimare indicibili contumelie da rivolgere ora verso il tribunale, responsabile di aver tradito le più recondite e bieche speranze di vendetta sociale, ora verso il difensore il quale, avendo osato mettere in dubbio la parola della persona offesa, sarà responsabile di aver difeso un (già dichiarato) colpevole, tutti accomunati dall'aver cagionato un torto alla acquisita verità giornalistica.

Il tema coinvolge, evidentemente, anche la qualità della informazione giudiziaria; accanto alle categorie giuridiche del lecito e dell'illecito, esiste anche quella, di natura squisitamente deontologica, dell'opportuno.

Il processo penale accusatorio regge su equilibri complessi e delicatissimi; ad esso, e ai suoi protagonisti, la comunità ha scelto di delegare il potere di scongiurare la condanna di un innocente, per fugare la

quale è stato edificato l'articolato sistema delle garanzie che tutti conosciamo; nemmeno dopo l'esaurimento di ogni passaggio procedurale previsto dalla legge saremo autorizzati ad affermare che la decisione presa, la sentenza irrevocabile (di condanna o di assoluzione), sarà giusta; essa, piuttosto, andrà rispettata.

Se non verrà posto un freno alla spettacolarizzazione della giustizia, assisteremo al proliferare di sentenze "etiche", scritte non "in nome" ma "dal" popolo italiano, ingenerate da una informazione parziale a cui nessun essere umano è totalmente impermeabile, compresi i giudici, in particolare quelli popolari (laddove la diffusione del "contenuto" sia particolarmente ricca e dettagliata, l'insidia per la "verginità" cognitiva del giudice, potrebbe essere ben superiore a quella che deriverebbe dalla diffusione tout court dell'atto in sé, "Fabrizio Costarella, Presunzione di innocenza e diritto comunitario, www.dirittodidifesa.eu, 27.04.2020).

L'augurio è che il Legislatore dia concreta attuazione alle indicazioni ricevute da Parlamento e Consiglio europei, stabilendo chiaramente che le informazioni riservate, anche se pubblicabili nei limiti anzidetti, non vengano più diffuse in modo da influire sul regolare andamento del procedimento, a maggior ragione per piegarne le sorti, indirizzarne l'esito e, men che meno, per soddisfare le aspettative di una delle parti.

Il diritto di cronaca dovrà, allora, essere giudicato recessivo tutte le volte in cui, dinanzi ad un procedimento, la diffusione (rectius, la spettacolarizzazione) di notizie o informazioni giunga, infine, a danneggiare la correttezza dell'accertamento, vuoi sotto il profilo della genuinità degli elementi di prova (si pensi ad un testimone la cui deposizione avviene dopo che questi ha appreso aliunde del contenuto di altre fonti già acquisite), vuoi sotto il profilo della c.d. virgin mind del giudicante, che in tal modo verrebbe irrimediabilmente contaminata, con buona pace dei presidi processuali istituiti per scongiurare tale pericolo (basti pensare, a titolo di esempio non certo esaustivo, ai divieti posti alle letture degli atti di indagine).

Questo è il pregiudizio dal quale siamo chiamati a difendere il processo; per quanto riguarda la giustizia, invece, si tratta di un affare terribilmente complicato, sarebbe preferibile che se ne occupasse chi è in grado di comprendere e rispettare i suoi fragili equilibri.